



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROCHIRA	ROBERTO ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1334/13
depositato il 16/07/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011100235/2013 IVA-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1334/13

UDIENZA DEL

08/04/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

1469

PRONUNCIATA IL:


08 APR. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

03 GIU. 2014

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
(Angelo PAGANO)



Con ricorso depositato il 16/07/2013, [redacted] meglio qualificato in atti e legalmente rappresentato, si oppone avverso avviso di accertamento [redacted] per l'anno 2008 emesso dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio controlli.

Fatto: l'atto impugnato scaturisce da una verifica fiscale conclusasi con la redazione di pvc che la GdF Gruppo Taranto -2° Nucleo operativo ha notificato al ricorrente nell'ambito di controlli e rilevamenti in materia di commercio di oro usato.

In ricorso, il ricorrente chiede: in via preliminare, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto emesso in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3 del dpr 600/1973 (difetto di sottoscrizione); in via principale, dichiarare la nullità dell'atto impugnato per gli evidenti vizi di legittimità, di motivazione, di prova e per aver disatteso senza idonea prova il regime del reverse change esattamente applicato dal ricorrente; in via subordinata, l'assoluta inapplicabilità delle sanzioni stante la situazione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni; vittoria di spese di giudizio. Il ricorrente eccepisce: 1) difetto di motivazione, poiché l'ufficio ha operato un rinvio generico ed indeterminato al pvc; 2) l'aspetto probatorio, poiché manca l'esatta individuazione del tipo di merce trattata dal ricorrente; 3) nel merito, il rilievo afferente il recupero dell'iva scaturisce dalla presunta mancata applicazione di tale imposta nelle cessioni di materiali di oro fatturato in applicazione del regime del reverse change ex art. 17 comma 5 del dpr 633/73; il ricorrente operava acquistando via privati rottami di oro che poi rivendeva ad operatori professionali specializzati nel recupero di materiali preziosi, da qui deriva che il ricorrente, in presenza di oro in rottami, aveva correttamente applicato il regime di cui all'articolo 17 comma 5 del dpr 633/73. 4) i "compro oro" sono esclusi dall'iscrizione all'albo degli operatori professionali in oro perché non ricavano la materia prima, non trasformano e non commercializzano in modo professionale, né oro industriale, né oro da investimento.

L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio controlli, con controdeduzioni depositate il 06/09/2013 - Prot. N. 2013/33668 -, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. L'ufficio, in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente, eccepisce: difetto di sottoscrizione, non sussiste alcun vizio poiché nell'atto è presente la firma del capo team, su regolare delega da parte del direttore provinciale; in merito al presunto difetto di motivazione, l'ufficio non ha motivato l'atto impugnato per relationem con il pvc della GdF, bensì procedendo ad una revisione critica delle risultanze dello stesso; sull'aspetto probatorio, l'ufficio italiano cambi ha pubblicato un documento esplicativo, al fine di chiarire che l'attività di acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione si configura come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1 comma 1 della l.7/2000.; nel merito, è stata data dimostrazione che tutti i prodotti rivenduti erano prodotti finiti; le sanzioni relative al tributo non versato sono pienamente legittime, non potendo ravvisarsi mere violazioni formali.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo, ritiene fondato il solo motivo di ricorso addotto dal ricorrente relativo alla corretta applicazione del regime di cui all'articolo 17 comma 5 del dpr 633/72, mentre la Commissione non ritiene fondati tutti gli ulteriori motivi di doglianza sollevati dalla parte




ricorrente, in ciò accogliendo le argomentazioni e le eccezioni addotte dall'ufficio. La Commissione, in merito al motivo di ricorso proposto dal ricorrente in via principale di "illegittimità dell'atto impugnato in quanto è stato disatteso senza idonea prova il regime del reverse charge esattamente applicato dalla ricorrente", intende applicare alla controversia in giudizio, il contenuto della risoluzione n. 92/E della Agenzia delle entrate direzione centrale normativa del 12 dicembre 2013. La suddetta circolare, avente ad oggetto "consulenza giuridica – regime iva delle cessioni di beni di oro usati destinati al processo di affinazione e trasformazione industriale", concerne l'interpretazione dell'articolo 17, comma quinto, del dpr n.633/72. Pertanto, la Commissione accoglie la richiesta del ricorrente di dichiarazione di illegittimità dell'avviso impugnato, tenuto conto che: a) "l'attività d'impresa esercitata dal ricorrente consiste nell'acquisto di preziosi usati da rivendere a ditte specializzate per la loro trasformazione in lingotti ...", come risulta alla pagina 3 di 19 dell'atto impugnato; b) "la cessione di oggetti d'oro, non più idonei ad essere inseriti nel circuito commerciale e insuscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, in quanto impiegati in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione industriale, è assimilata alla cessione di "materiale d'oro" o "semilavorato". Ne consegue che per tale cessione l'imposta è assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile, previsto dall'articolo 17, comma quinto, del DPR n. 633 del 1972", come risulta alla pagina 4 della citata Circolare. Di conseguenza, la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. La Commissione, in ragione delle obiettive indeterminatezze delle disposizioni interpretative della normativa di riferimento, dispone il compenso delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate,

Taranto, 08 aprile 2014

Il Presidente



Il Relatore

